

età il 17 aprile u.s.- Per la liquidazione del suo trattamento di quiescenza si è proceduto all'applicazione dell'art.65 del Regolamento per il personale che stabilisce la corresponsione della rendita vitalizia pari ai due terzi dello stipendio raggiunto dall'impiegato o del capitale corrispondente.-

Nessun dubbio può esservi che per stipendio raggiunto debba intendersi quello stabilito dalle tabelle allegate al Regolamento, semprechè non sia inferiore, per effetto di successivi aumenti, a quello effettivamente percepito all'atto del collocamento a riposo.- Considerazioni di equità però inducono a proporre che nel determinare la base della liquidazione si tenga conto del rateo dell'aumento periodico di stipendio in corso di maturazione al termine del servizio.- E' da considerare infatti che il collocamento in quiescenza fa perdere al funzionario altri cespiti, con sensibili danni economici per lui e per la famiglia, tanto più gravi in un periodo di aumento di stipendio e di rialzo del costo della vita.- E' da rilevare infine che la integrazione necessaria a siffatta liquidazione non costituisce onere per l'Amministrazione, dovendosi far fronte con l'apposito fondo costituito con l'art.64 del Regolamento, in continuo incremento.-

La Commissione del personale ha espresso parere conforme, in attesa che le disposizioni del Regolamento a questo riguardo vengano opportunamente integrate.-

Il Direttore Generale propone quindi all'On. Comitato Permanente e all'On. Consiglio di Amministrazione di autorizzare che, nella liquidazione del trattamento di quiescenza del Capo Servizio Avv. Vicentini, sia considerato anche il rateo dell'aumento di stipendio in corso di maturazione e che lo stesso trattamento venga esteso, fino a che non si ritenga opportuno apportare modifiche al regolamento, agli altri impiegati meritevoli